

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles,
C (2001)
Non pubblicare

Progetto di

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del ...

**che approva il programma d'iniziativa comunitaria Interreg III A "ALPI" tra
ITALIA e FRANCIA**

CCI n° 2000 RG 16 0 PC 014

Progetto di

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del ...

**che approva il programma d'iniziativa comunitaria Interreg III A "ALPI" tra
ITALIA e FRANCIA**

(I testi in lingua italiana e francese fanno fede)

(2000/./CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante
disposizioni generali sui Fondi strutturali¹, in particolare gli articoli 20 e seguenti,
considerando quanto segue:

Il 28 aprile 2000, la Commissione delle Comunità europee ha adottato gli orientamenti (in
appresso denominati 'orientamenti') dell'iniziativa comunitaria riguardante la
cooperazione transeuropea² (in appresso denominata 'Interreg III'), prevista all'articolo
20 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

Nell'ambito di Interreg III può essere concesso un sostegno comunitario a favore di misure e
di regioni che rispettino i requisiti previsti dagli orientamenti e che formino oggetto di
programmi d'iniziativa comunitaria presentati dalle autorità designate dagli Stati
membri e approvati dalla Commissione delle Comunità europee. L'articolo 21 del
titolo II del regolamento (CE) n. 1260/1999 e i capitoli V e VI degli orientamenti
stabiliscono le procedure per la preparazione e l'attuazione dei programmi di Interreg
III.

A norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999 e dell'articolo 3,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1783/1999 relativo al Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR)³, i finanziamenti nell'ambito di Interreg III possono essere forniti dal
FESR, il cui campo di applicazione, definito all'articolo 2 del regolamento (CE)
n. 1783/1999, può essere ampliato per comprendervi tutte le misure necessarie
all'attuazione del programma di cui trattasi.

A norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999 e del punto 26 degli
orientamenti, le autorità designate dagli Stati membri possono presentare alla
Commissione proposte dettagliate di programmi, contenenti le informazioni di cui ai
capitoli V e VI ed eventualmente al capitolo VII degli orientamenti.

In base all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999 e al capitolo V degli
orientamenti e tenuto conto del partenariato istituito a norma dell'articolo 8 del
suddetto regolamento, la Commissione giudica le proposte di programmi presentate

¹ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

² GU C 143 del 23.5.2000, pag. 6.

³ GU L 213 del 13.8.1999, pag. 1.

dalle autorità di cui sopra, per valutarne la conformità agli obiettivi degli orientamenti e del regolamento e la compatibilità con altre politiche e altri programmi comunitari attinenti e adotta una decisione in merito alla partecipazione del FESR a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento e del punto 26, secondo comma, degli orientamenti, nonché d'intesa con le regioni e gli Stati membri interessati, purché le proposte contengano tutti gli elementi elencati al capitolo V degli orientamenti.

Le autorità responsabili dell'Italia e della Francia hanno presentato alla Commissione in data 4 dicembre 2000 un progetto di programma ammissibile relativo alla frontiera tra Italia e Francia (Alpi), conforme alle condizioni previste per Interreg III, sezione A, nel capitolo II degli orientamenti. Il progetto di programma contiene le informazioni di cui al punto 25 degli orientamenti e, in particolare, una descrizione degli assi prioritari del programma, un piano finanziario indicativo che precisa per ciascun asse prioritario e per ciascun anno l'importo della dotazione finanziaria prevista per la partecipazione del FESR nonché l'importo totale dei finanziamenti pubblici ammissibili, e la stima di quelli privati, provenienti dagli Stati membri interessati.

Il programma riguarda le zone NUTS III di Cuneo, Imperia, Torino e Valle d'Aosta in Italia e Alpi di Alta Provenza, Alpi Marittime, Alta Savoia, Alte Alpi, e Savoia in Francia, tutte comprese nell'allegato I degli orientamenti.

Le autorità responsabili hanno proposto le zone NUTS III di Alessandria, Asti, Biella, Savona, Vercelli in Italia e Ain, Drôme, Isère, Var et Vaucluse in Francia, per le quali sarà applicata la flessibilità prevista al punto 10, secondo comma, degli orientamenti; gli interventi in tali zone non rappresenteranno più del 20% della spesa totale del programma in questione.

La data di presentazione del progetto di programma, che è stato considerato ammissibile dalla Commissione, costituisce la data a partire dalla quale le spese a titolo del programma sono ammissibili.

A norma dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1260/1999, occorre stabilire il termine finale per l'ammissione delle spese.

Il programma è stato preparato e sarà attuato d'intesa con gli Stati membri interessati e nell'ambito del partenariato.

A norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1260/1999, la Commissione e gli Stati membri assicurano, nel rispetto del principio del partenariato, il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi, da un lato, e quelli della BEI e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro.

In base al punto 26 degli orientamenti, la Comunità concede un contributo finanziario unico senza indicare la ripartizione per Stato membro. Il contributo disponibile per l'intero periodo e la sua ripartizione annuale sono espressi in euro. La ripartizione annuale è compatibile con le pertinenti prospettive finanziarie e con gli stanziamenti per ciascuno Stato membro, adottati dalla Commissione conformemente al punto 48, secondo comma, degli orientamenti. A norma dell'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1260/1999 e del punto 48, primo comma, degli orientamenti, la partecipazione comunitaria è già stata indicizzata in ragione del 2% annuo. A norma dell'articolo 7, paragrafo 7, del suddetto regolamento, la partecipazione comunitaria può essere riesaminata a metà periodo e non oltre il 31 marzo 2003, per tenere conto del livello effettivo dell'inflazione.

D'intesa con gli Stati membri interessati, devono essere presi provvedimenti volti ad adeguare, entro certi limiti, le dotazioni finanziarie destinate agli assi prioritari del programma alle effettive necessità emerse nel corso dell'attuazione in loco.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999 e al punto 32 degli orientamenti, a seguito della valutazione intermedia di cui all'articolo 42 del suddetto regolamento il programma può essere riesaminato su iniziativa degli Stati membri, o della Commissione d'intesa con gli Stati membri interessati. Poiché il successo del programma dipende in gran parte dal corretto funzionamento delle strutture comuni di cooperazione e specialmente degli organismi che svolgono le funzioni di 'autorità di gestione', 'autorità di pagamento' e 'segretariato tecnico congiunto', la revisione può riguardare in particolare tali strutture comuni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

- È approvato il programma d'iniziativa comunitaria Interreg III A "Alpi" tra Italia e Francia per il periodo dal 4 dicembre 2000 al 31 dicembre 2006, descritto negli allegati della presente decisione.
- Il programma riguarda gli aiuti strutturali comunitari nelle seguenti zone: Cuneo, Imperia, Torino e Valle d'Aosta in Italia e Alpi di Alta Provenza, Alpi Marittime, Alta Savoia, Alte Alpi, e Savoia in Francia; e le seguenti zone che beneficiano della flessibilità di cui al punto 10, secondo comma, degli orientamenti, nelle quali gli interventi non possono rappresentare più del 20% della spesa totale del programma: Alessandria, Asti, Biella, Savona, Vercelli in Italia e Ain, Drôme, Isère, Var et Vaucluse in Francia.

Articolo 2

1. In conformità degli articoli 20 e seguenti del regolamento (CE) n. 1260/1999 e del capitolo V degli orientamenti, il programma comprende i seguenti elementi:
 - a) una descrizione della strategia e degli assi prioritari e l'indicazione di come tale strategia e tali assi prioritari hanno tenuto conto degli orientamenti e del regolamento (CE) n. 1260/1999, nonché delle altre politiche e degli altri programmi comunitari attinenti; un'indicazione degli obiettivi specifici quantificati; la valutazione ex ante dell'impatto previsto, segnatamente per quanto riguarda l'ambiente, e l'indicazione della coerenza di tale impatto con la politica economica, sociale e regionale dell'Italia e della Francia. Gli assi prioritari sono i seguenti:
 1. Gestire in comune gli spazi frontalieri in una prospettiva di sviluppo sostenibile.
 2. Rafforzare l'identità transfrontaliera nel quadro della cittadinanza europea.
 3. Promuovere la competitività delle aree di frontiera.
 4. Supporto alla cooperazione.
 - b) la descrizione sintetica delle misure previste per attuare gli assi prioritari, comprese le informazioni necessarie alla verifica di conformità con le norme relative agli aiuti di Stato di cui all'articolo 87 del trattato;
 - c) un piano finanziario indicativo che precisa per ciascun asse prioritario e per ciascun anno l'importo della dotazione finanziaria prevista per la partecipazione del FESR, nonché l'importo totale dei finanziamenti ammissibili pubblici o parapubblici e la stima di quelli privati nell'insieme degli Stati membri. La partecipazione totale del FESR al programma prevista

annualmente dev'essere compatibile con le pertinenti prospettive finanziarie e con gli stanziamenti per ciascuno Stato membro, adottati dalla Commissione conformemente al punto 48, secondo comma, degli orientamenti;

- (d) le disposizioni di attuazione del programma, tra cui la designazione dell'autorità congiunta di gestione, la descrizione delle modalità di gestione del programma, la descrizione dei sistemi di sorveglianza e di valutazione, compreso il ruolo del comitato di sorveglianza e del comitato direttivo, nonché le modalità della partecipazione delle varie parti a tali comitati, la definizione delle procedure relative alla trasparenza della pubblicità e dei movimenti finanziari, nonché la descrizione delle modalità e procedure specifiche per il controllo dell'andamento del programma;
- (e) informazioni sulle risorse necessarie per la preparazione, la sorveglianza e la valutazione degli interventi.

2. Secondo il piano finanziario indicativo, il costo ammissibile degli assi prioritari scelti per l'azione congiunta della Comunità e degli Stati membri ammonta a 157.545.687 euro per l'intero periodo e la partecipazione finanziaria del FESR a 63.340.000 euro.

Ne risulta un importo a carico delle risorse nazionali pari a 86.792.141 euro dal settore pubblico e di 7.413.546 euro dal settore privato, che può essere in parte finanziato da prestiti comunitari concessi dalla Banca europea per gli investimenti e da altri strumenti per l'erogazione di prestiti.

Articolo 3

1. La partecipazione totale del FESR concessa nell'ambito del programma ammonta a 63.340.000 euro.

La partecipazione comunitaria è già stata indicizzata in ragione del 2% annuo fino al 2003 ed è stabilita ai prezzi del 2003 per gli anni 2004, 2005 e 2006.

La partecipazione comunitaria può essere riesaminata a metà periodo e non oltre il 31 marzo 2004, per tenere conto del livello effettivo dell'inflazione. Il tasso di indicizzazione per gli anni 2004, 2005 e 2006 sarà deciso entro il 31 dicembre 2003.

La partecipazione finanziaria del FESR e le dotazioni annue incluse nel piano finanziario potrebbero essere aumentate o diminuite in occasione della revisione intermedia, da effettuare non oltre il 31 dicembre 2003, fatta salva la partecipazione annua già impegnata dal 2000 al 2003.

La procedura per la concessione dell'aiuto finanziario, compresa la partecipazione del FESR per i vari assi prioritari del programma, è definita nel piano finanziario allegato alla presente decisione.

2. Durante l'attuazione del piano finanziario, il costo totale o il finanziamento comunitario di un determinato asse prioritario può essere adeguato d'intesa con gli Stati membri interessati, a concorrenza del 25% della partecipazione comunitaria complessiva per l'intera durata del programma, senza modificare la partecipazione comunitaria complessiva di cui sopra.

Articolo 4

La presente decisione non pregiudica la posizione della Commissione riguardo ai regimi di aiuto di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato che sono compresi in questo contributo e che non sono stati ancora approvati dalla Commissione. La presentazione della domanda di

contributo, del complemento di programmazione o della richiesta di pagamento da parte di uno Stato membro non sostituiscono la notifica prevista dall'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

Per il finanziamento comunitario degli aiuti di Stato di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, concesso nell'ambito di regimi di aiuto o in singoli casi, è necessaria l'approvazione preliminare da parte della Commissione a norma dell'articolo 88 del trattato, tranne se l'aiuto rientra nella regola *de minimis* o è esentato in base a un regolamento di esenzione adottato dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali⁴. In mancanza di tale esenzione o approvazione, l'aiuto è illegale e soggetto alle conseguenze previste dal regolamento di procedura sugli aiuti di Stato e il relativo cofinanziamento è considerato un'irregolarità ai sensi degli articoli 38 e 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999. La Commissione non accetta pertanto richieste di pagamenti intermedi e finali, a norma dell'articolo 32 del regolamento generale, per misure cofinanziate mediante aiuti nuovi o modificati, quali definiti nel regolamento di procedura sugli aiuti di Stato, concessi nell'ambito di regimi di aiuto o in singoli casi, finché tali aiuti non siano stati notificati e formalmente approvati dalla Commissione stessa.

Articolo 5

Il termine iniziale per l'ammissione delle spese è il 4 dicembre 2000. Il termine finale per l'ammissione delle spese è il 31 dicembre 2008.

Articolo 6

1. Il programma viene attuato conformemente alla normativa comunitaria e secondo i principi e i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 1260/1999 e dagli orientamenti relativi a Interreg III.
2. In base ai risultati dell'esame dei progressi compiuti nell'attuazione del programma, la Commissione, d'intesa con gli Stati membri interessati, si riserva il diritto di procedere ad adeguamenti del programma, riguardanti ad esempio le strutture comuni di cooperazione, in particolare gli organismi che svolgono le funzioni di 'autorità di gestione', 'autorità di pagamento' e 'segretariato tecnico congiunto'.

Articolo 7

La repubblica italiana e la repubblica francese sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per la Commissione
Michel BARNIER
Membro della Commissione

⁴ GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.